

**Il legato gravante su (un solo) legittimario è nullo ex art. 549 c.c.  
soltanto se incide direttamente sulla legittima**

di LUCA COLLURA

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'operatività della nullità sancita dall'art. 549 c.c. rispetto ai legati che il testatore abbia imposto sul legittimario. La vicenda sottoposta al vaglio della Cassazione ha avuto origine quando Caio ha evocato in giudizio il fratello Primo per sentirlo condannare al pagamento della somma che il padre Tizio aveva disposto nel proprio testamento in favore suo ed a carico del convenuto.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda attorea e condannava Primo al pagamento della somma prevista nella scheda testamentaria.

La Corte di Appello, adita da Primo, rigettava l'appello.

Avverso la sentenza del giudice del gravame proponevano ricorso per cassazione gli eredi di Primo, Prima e Primina, criticando la sentenza della Corte territoriale, *ex multis* e per quanto qui di nostro interesse, nella parte in cui, addivenendo alla condanna del loro *de cuius* al pagamento della somma che il testatore aveva posto a carico suo ed a favore di Caio, non aveva rilevato e dichiarato la nullità della disposizione, da qualificarsi come legato, per violazione dell'art. 549 c.c., essendo la stessa posta a carico di un solo legittimario e quindi certamente contraria alla previsione del suindicato art. 549, in quanto estrinsecantesi in un peso sulla legittima (o, in subordine, in un onere illecito, anch'esso nullo ex art. 647 c.c.).

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, elabora un'interessante ricostruzione del perimetro operativo del divieto di pesi e condizioni sulla legittima, seppure senza addentrarsi più di tanto nei plurimi distinguo che è necessario fare.

Come ricordano gli ermellini, preliminarmente occorre distinguere tra disposizioni nulle ai sensi dell'art. 549 c.c. e disposizioni soltanto riducibili ex art. 553 ss. c.c.:

- a) le seconde richiedono, perché ne possa essere accertata la riducibilità, dei calcoli matematici da effettuarsi necessariamente dopo l'apertura della successione (nello specifico la riunione fittizia ex art. 556 c.c. e l'applicazione, al valore così ottenuto, delle disposizioni che prevedono le quote di legittima spettanti ai legittimari di volta in volta in concreto esistenti al tempo dell'apertura della successione); inoltre, sostanziosamente in

disposizioni con cui il testatore “semplicemente” dispone di un *quantum* eccedente la porzione disponibile, può ad esse porsi rimedio esperendo l’azione di riduzione, producendo però queste effetto fintanto che il giudice non ne abbia disposto la riduzione;

- b) le prime, assumendo la forma di disposizioni non autonome che accedono all’attribuzione della legittima diminuendola *vel in quantitate vel in tempore*, sono immediatamente identificabili come lesive dei diritti di legittima, sin dal momento della redazione del testamento, e sono sanzionate dal legislatore con la nullità, in quanto in ogni caso, e non solo eventualmente, lesive dei diritti del riservatario.

Fatta questa distinzione si deve comprendere se il legato che gravi su un solo legittimario sia da far ricadere nell’ambito applicativo dell’art. 549 c.c. o in quello degli artt. 563 ss. c.c.

Sul punto la Corte ritiene che nel caso di specie trovi in applicazione l’art. 549 c.c.; tuttavia, per capire il motivo per cui il Collegio giunge a questa conclusione, è indispensabile precisare quanto segue.

Affinché un legato gravante sul legittimario possa essere sanzionato con la nullità di cui all’art. 549 c.c., si deve anzitutto distinguere tra:

- a) legato che grava su un legittimario che è l’unico legittimario (esistente al tempo dell’apertura della successione) del *de cuius* ed il solo soggetto chiamato alla sua successione: in questo caso il lascito non è nullo, perché, prima che sul legittimario e sulla legittima in quanto tale, grava “sull’eredità” globalmente considerata, ed il legittimario potrà eventualmente tutelarsi esperendo l’azione di riduzione;
- b) legato che grava su un solo legittimario che non è però l’unico legittimario del *de cuius* esistente al tempo dell’apertura della successione; in tal caso si deve ulteriormente discriminare tra le seguenti fattispecie:
  - b.1) il legittimario è il solo che viene concretamente alla successione (perché gli altri sono pretermessi o hanno rinunciato): il legato, gravando sull’eredità globalmente considerata, è riducibile se eccede la quota disponibile;
  - b.2) oltre al legittimario onerato anche uno o più altri legittimari vengono alla successione: si applica l’art. 549 c.c. solo nella misura in cui il legato grava concretamente sulla legittima del riservatario;

- c) legato che grava su un legittimario che è l'unico legittimario (esistente al tempo dell'apertura della successione) del *de cuius* ma non è l'unico soggetto chiamato, risultando chiamati alla successione (per legge o per testamento) anche altri soggetti non legittimari: valgono in questo caso le stesse distinzioni di cui ai punti b.1) e b.2).

Fatta questa doverosa ricostruzione, è possibile ora sottoporre a disamina quanto statuito dalla Suprema Corte nell'arresto in commento. Ammesso che un legato sia stato posto dal *testator* a carico di uno solo dei legittimari che vengono effettivamente alla successione, gli ermellini precisano che non è comunque possibile fornire una risposta universalmente valida circa l'operatività nel caso *de quo* della sanzione della nullità prevista dal legislatore, dovendo tracciarsi un'ulteriore distinzione tra:

- a) legato che grava sì sul legittimario ma non sulla sua legittima, avendo il riservatario ottenuto più della quota lui riservata<sup>1</sup>;
- b) legato che oltre a gravare sul legittimario grava (anche) sulla sua legittima, avendo egli ottenuto soltanto la quota riservatagli dalla legge o perché, pur avendo egli conseguito più di quanto la legge gli riservava, il legato ha un valore superiore al *surplus* ch'egli ha ricevuto rispetto alla quota di riserva<sup>2</sup>.

Nel primo caso, atteso che il legato, pur essendo posto a carico del legittimario, non intacca la porzione a lui riservata, non troverà applicazione il disposto dell'art. 549 c.c. né il lascito sarà riducibile, in quanto esso graverà sulla quota di patrimonio di cui il defunto poteva liberamente disporre.

Nel secondo caso, invece, considerato che il legato grava, almeno parzialmente, sulla riserva di quello specifico legittimario, esso sarà nullo *ex art.* 549 c.c. nella misura in cui va ad incidere sui diritti che la legge riserva all'erede necessario.

---

<sup>1</sup> Si faccia il seguente esempio: Tizio muore lasciando soltanto i figli Primo e Secondo, ai quali, ai sensi dell'art. 537, c.c., sono riservati i 2/3 del patrimonio, pari complessivamente (cioè ad esito della riunione fittizia) a 300. Se il testatore, nel proprio testamento, dispone solo di un legato di 25 a carico di Primo ed a favore di Caio (terzo estraneo), atteso che Primo, in forza di successione *ab intestato*, riceverà 150, cioè 50 in più rispetto alla legittima di sua spettanza, pari a 100, il legato di 25 posto a suo carico non intaccherà la sua quota di legittima e non sarà pertanto nullo *ex art.* 549 c.c.

<sup>2</sup> Richiamando in questa sede l'esempio della nota precedente, si presuma che il legato a carico di Primo, anziché pari a 25 sia pari a 60. In tal caso, pur avendo Primo ricevuto per successione beni di valore pari a 150, il legato graverà sulla sua legittima per 10, pari alla differenza tra valore del legato e della disponibile conseguita da Primo (60-50=10), con la conseguenza che il legato sarà nullo per tale eccedenza, gravando essa sulla quota di riserva.

Applicando questi principi al caso di specie, atteso che Primo, nonostante il peso del legato posto a suo esclusivo carico dal testatore (tra i plurimi legittimari istituiti nel testamento e venuti alla successione), riusciva comunque a conseguire una quota di eredità superiore anche a quella riservatagli dal *conditor legis*, la Corte ha confermato la correttezza della sentenza del giudice del gravame, che non aveva ritenuto di rilevare e dichiarare la nullità del lascito in favore di Caio, in quanto lo stesso, gravando esclusivamente sulla disponibile, non intaccava in alcun modo i diritti che la legge riservava a Primo sulla successione di Tizio.

Piccola chiosa – ad avviso di chi scrive, doverosa – è quella per cui l'applicabilità dell'art. 549 c.c. in presenza di un legato gravante su un solo legittimario (dei tanti che vengono alla successione) non è automatica nemmeno in presenza di un'istituzione in suo favore nella sola legittima: laddove infatti il testatore, con altre disposizioni, non esaurisca l'asse ereditario è pur sempre possibile che il legittimario, per quanto istituito nella sola quota di riserva, ottenga poi un *quid pluris* in virtù delle norme sulla successione legittima o abbia ottenuto altro ad altro titolo (si pensi ad una precedente donazione in suo favore disposta dal *de cuius* quando era ancora in vita). Occorrerà dunque in ogni caso condurre un'operazione matematica volta a comprendere se il legato posto a carico di quello specifico riservatario gravi in concreto sulla sua quota di riserva.